



Fondo Nazionale Pensione Complementare "Tutela il tuo futuro: fai centro con ARCO"



LA GESTIONE MULTICOMPARTO DEL FONDO PENSIONE ARCO

I rendimenti positivi dei primi 9 mesi dell'anno fanno ben sperare per una chiusura del 2009 ampiamente positiva.

Analizzando i dati relativi ai rendimenti dei comparti del Fondo ARCO, si evidenzia come gli stessi siano in crescita da gennaio 2009.

Il **Comparto Garantito**, ha ottenuto ottimi risultati in questi primi nove mesi del 2009, con un rendimento pari al 4,99%, soprattutto se confrontato con la rivalutazione del Tfr in azienda che si attesta su un valore dell'1,53%.

Il comparto Garantito si contraddistingue per i suoi investimenti prudenziali poiché presenta, rispetto le altre linee del multicomparto di ARCO, una marginale componente azionaria nel suo portafoglio titoli (pari solo al 5%).

Al 30 settembre 2009 il rendimento del **Comparto Bilanciato Prudente** risulta pari al 9,81%. Gli ottimi risultati del comparto hanno permesso il recupero delle perdite del 2008, dovute alla crisi dei mercati finanziari.

Il comparto Bilanciato Prudente si caratterizza, a differenza del Garantito, per una maggiore componente azionaria del portafoglio titoli (pari al 30%). Ciò fa sì che il rendimento sia maggiormente soggetto alle variazioni, sia positive sia negative, del mercato.


Per il **Comparto Bilanciato Dinamico** il rendimento nel periodo gennaio- settembre 2009 è pari al 13,61%. La crescita di tale valore è stata quindi costante dopo la battuta di arresto registrata da settembre 2008 a marzo 2009.

Tra le linee di investimento il comparto Bilanciato Dinamico è quella più rischiosa, perché composta per il 50% del portafoglio da titoli azionari. Ciò significa che subirà in modo marcato le variazioni dei mercati, subendo dei forti ribassi nei periodi di crisi e impennate nei rendimenti in quelli di ripresa.

(L'articolo prosegue a pagina 2)


"Messaggio promozionale riguardante forme pensionistiche complementari - prima dell'adesione leggere la Nota informativa, lo Statuto e il Progetto Esempificativo"

CONFRONTO TRA COMPARTO GARANTITO, BILANCIATO PRUDENTE E BILANCIATO DINAMICO CON TFR
(GENNAIO- SETTEMBRE 2009)



I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri

CONFRONTO TRA COMPARTO GARANTITO, BILANCIATO PRUDENTE E BILANCIATO DINAMICO CON TFR
(DATA DI AVVIO COMPARTO-SETTEMBRE 2009)



Data di avvio Comparto Bilanciato Prudente: 01/01/2001
Data di avvio Comparto Bilanciato Dinamico: 01/08/2007
Data di avvio Comparto Garantito: 01/08/2007

I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri



CESSIONE DEL 5° E FONDI PENSIONE: PER CAPIRNE DI PIÙ

Con la crisi economica è in costante aumento il ricorso da parte dei lavoratori a varie forme di finanziamento. La forma più utilizzata è quella della cessione del 5° dello stipendio. Questo tipo di finanziamento prevede che il datore di lavoro paghi alla finanziaria 1/5 dello stipendio e che vi sia su tale finanziamento una garanzia rappresentata dal TFR. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a versare il TFR alla finanziaria fino all'estinzione del debito residuo prima di poter procedere con un'eventuale erogazione al lavoratore stesso.

La domanda che sorge è la seguente:

Come “convive” un finanziamento di questo tipo con l'adesione a un fondo pensione?

Vediamo alcuni aspetti:

1. Adesione

Se sono aderente a un fondo pensione, posso in seguito accendere un contratto di finanziamento con cessione del 5° dello stipendio. Se ho un contratto di finanziamento già acceso, posso poi aderire a un fondo pensione versandovi anche il TFR. L'esistenza di un contratto di finanziamento non può comportare la limitazione del diritto del lavoratore ad aderire a

un fondo pensione, sebbene ciò comporti un versamento ad esso del TFR maturando. I contratti di finanziamento, infatti, prevedono l'estensione della cessione alle prestazioni di previdenza complementare. Dunque le clausole dei contratti di finanziamento che prevedono che il lavoratore finanziato si impegni a non aderire a un fondo pensione non hanno alcun effetto rispetto al datore di lavoro e al fondo pensione. Questi saranno tenuti a dar corso all'adesione richiesta dal lavoratore.

2. Prestazioni

Le prestazioni pensionistiche sono cedibili nei limiti di 1/5. Quando l'aderente chiede la prestazione, in capitale o in rendita, il fondo pensione paga 4/5 all'aderente e 1/5 alla finanziaria, fino alla copertura del debito residuo. Attenzione, invece, alle richieste di riscatto: il riscatto è cedibile al 100%, perciò il fondo potrebbe essere costretto a versarlo integralmente alla finanziaria.

3. Anticipazioni

In caso di richiesta di anticipazione in presenza di un contratto di finanziamento con cessione del 5° è possibile procedere, senza la preventiva autorizzazione della società finanziaria, con la sola erogazione di 4/5 del 75% della posizione per spese sanitarie. Il restante 1/5 è erogato solo se la finanziaria concede il suo benestare. Per le altre tipologie di anticipazioni, invece, si procede solo se c'è il benestare della finanziaria.

4. Premorienza

La legge impone alle finanziarie di assicurarsi contro il rischio di decesso del finanziato. In caso di decesso, dunque, il debito residuo è pagato da un'assicurazione che non può rifarsi sul fondo né sugli eredi del finanziato. Pertanto se l'aderente dovesse decedere lasciando un debito residuo, tutte le somme sarebbero riscattate dagli eredi o beneficiari, senza che la finanziaria possa pretendere nulla.

5. Perdita del lavoro e mandato al riscatto

Nel momento in cui avviene la cessazione del rapporto di lavoro si interrompe anche il pagamento delle rate alla finanziaria da parte del datore di lavoro, a causa del venir meno della retribuzione. In tale ipotesi la società finanziaria procederà con la richiesta di estinzione del debito direttamente al datore di lavoro, attraverso il versamento del TFR maturato. In caso di incapienza si rivolge anche al Fondo, richiedendo la liquidazione della posizione previdenziale maturata.

In questo secondo caso, tuttavia, esiste una limitazione: in assenza di apposita clausola contrattuale (in particolare la firma nel contratto del conferimento di mandato irrevocabile alla finanziaria di richiedere la liquidazione al Fondo) la posizione previdenziale rimane presso il Fondo, sino a quando non venga presentata richiesta di liquidazione direttamente dall'Associato."



CONTRIBUTI NON VERSATI AI FONDI, INTERVENTO DEL FONDO DI GARANZIA PRESSO L'INPS

Le difficoltà che molte aziende riscontrano in questo periodo, rendono importante spiegare a chi ha aderito ad ARCO quello che accade in caso di crisi aziendale.

In particolare, in caso di fallimento dell'azienda (o di altra procedura concorsuale), il lavoratore iscritto ad ARCO ha la possibilità di richiedere la restituzione del credito rappresentato dal TFR, dai contributi datoriali e dai contributi del lavoratore trattenuti dall'azienda e non versati al fondo. Il mancato versamento costituisce, infatti, un'omissione contributiva e consente ai dipendenti che vantano tale credito nei confronti della propria azienda di recuperare le somme spettanti insinuandosi al passivo e, laddove il datore di lavoro risulti insolvente, ricorrere successivamente al fondo di garanzia dell'INPS.

L'**insinuazione al passivo** è una procedura che viene avviata presentando una domanda presso la Sezione Fallimentare degli uffici del Tribunale che ha dichiarato il fallimento del datore di lavoro. Dopo l'insinuazione al passivo, il curatore fallimentare nominato dal Tribunale procederà gradualmente alla vendita dei beni del fallito. Gli introiti provenienti dalla vendita di tali beni saranno ripartiti, secondo una gerarchia,

FONDO DI GARANZIA IN SINTESI

QUANDO OPERA?

Il datore di lavoro non può pagare (accertata insolvenza a seguito di fallimento, altre procedure concorsuali...)

CHE COSA FARE?

il lavoratore chiede l'ammissione al passivo fallimentare per i contributi non versati (contributi datore, lavoratore e TFR)

COSA SI OTTIENE DAL FONDO?

Per conto del datore di lavoro insolvente il Fondo di garanzia liquida i contributi al Fondo pensione

(L'articolo prosegue a pagina 4)


(Segue da pagina 3)

fra tutti i soggetti che hanno presentato la domanda di insinuazione al passivo.

Laddove il datore di lavoro risulti insolvente in seguito a procedure concorsuali quali fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, il lavoratore potrà avvalersi del **fondo di garanzia**. Tale fondo ha come obiettivo quello di tutelare il lavoratore dipendente e l'integrità delle prestazioni di previdenza complementare contro l'accertata insolvenza del datore di lavoro, sostituendosi nel pagamento dei contributi non versati. Tali somme – rappresentate dai contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e/o del TFR - vengono versate direttamente al fondo pensione ed andranno automaticamente a confluire nella posizione individuale dell'aderente.

Per tale motivo è importante che, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, la posizione previdenziale maturata dal lavoratore non venga riscattata prima del versamento dei contributi non versati ad ARCO da parte del fondo di garanzia.

Il processo che si mette in moto nel caso di omissioni contributive e di richiesta di intervento al fondo di garanzia è quindi il seguente:



In conclusione, le condizioni per la richiesta di intervento del fondo di garanzia sono quindi:

1. l'iscrizione ad ARCO (o ad un altro fondo di previdenza complementare) al momento della presentazione della domanda;
2. la cessazione del rapporto di lavoro;
3. l'insolvenza del datore di lavoro accertata mediante apertura di una delle procedure concorsuali elencate precedentemente;
4. l'accertamento dell'esistenza di uno specifico credito relativo alle omissioni contributive per le quali si chiede l'intervento del Fondo.

ARCO è stato costituito dalle organizzazioni sindacali Fillea Cgil, Filca Cisl, Feneal Uil e dalle associazioni imprenditoriali Federlegno-Arredo, Unital, Andil, Assobeton, Assomarmi, Api Verona

ARCO

Fondo Nazionale Pensione Complementare per i lavoratori dei settori Legno, sughero, mobile, arredamento e Boschivi/forestali, Laterizi e manufatti in cemento, Lapidari, Maniglie e dei Lapidari piccola industria Verona.

Iscritto all'Albo tenuto dalla Covip con il numero 106

Foro Buonaparte, 65 - 20121 Milano MI
Tel. 02 86996939
(dal lunedì al venerdì 09:00-13:00/14:00-18:00)
Fax: 02 80604393
Email: info@fondoarco.it
Web: www.fondoarco.it